



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 33 Data 01-03-21	Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS. 151/2001
----------------------------------	--

N. 242 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE

Premesso che:

- la legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5.2.1992, n. 104) all'art. 33, così come integrato dall'art. 20 della legge 8.3.2000, n. 53, prevede il diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, a favore del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente;
- l'art. 4, comma 2, della legge 8.3.2000, n. 53 prevede che i dipendenti di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, senza diritto alla retribuzione;
- la legge n. 388/2000 aggiunge all'art. 4 della legge n. 53 il comma 4 bis secondo cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap grave, che hanno titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 della predetta legge 104, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo e a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e con copertura contributiva figurativa;
- le disposizioni dell'art. 4 bis citato sono ora contenute nell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26.3.2001, n. 151;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave,
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 *"nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità"*

grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge”.

- L'INPS, con circolare n. 49 del 05.04.2019, ha chiarito che ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso;

Preso atto che:

- per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 c. c. (msg 19583/2009). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile. Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento) – msg 6512/2010.

Richiamata la propria determinazione n.147 del 01.09.2020 con la è stato concesso , alla dipendente C.D. Matr. 600,a decorrere dal 01.09.2020 e fino al 28.02.2020 un periodo di mesi sei di congedo retribuito, previsto dal d.lgs. 26.3.2001, n. 151, art. 42, comma 5, per assistere la propria madre convivente portatore di handicap grave;

Vista la domanda presentata in data 18.02.2021 ed acquisita al protocollo comunale n.2501 dalla dipendente C.D.Matr:600, intesa ad ottenere il rinnovo del congedo straordinario, ai sensi dall'art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001, per assistere la propria madre portatrice di handicap grave nei seguenti periodi:

1 - 14 marzo 2021
22 marzo- 11 aprile 2021
19 aprile- 9 maggio 2021
17 – 31 maggio 2021

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa ai fini della concessione del congedo medesimo a favore del richiedente;

Visto che, secondo quanto prevede il citato art. 42, comma 5, del d.lgs 151, durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di lire 70 milioni, rivalutabile annualmente a decorrere dall'anno 2002 sulla base della variazione dell'indice Istat di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con copertura contributiva figurativa;

Viste:

- la circolare INPDAP n. 2 del 10.1.2002 la quale, al punto c), chiarisce che l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e i contributi da versare all'INPDAP (ora INPS) dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita e troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta

rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese;

- l'informativa INPDAP 21 luglio 2003, n. 30, che integra le indicazioni già fornite con la sopra citata circolare, la quale prevede che il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie; il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR
- la circolare INPDAP n. 31 del 12.5.2004, la quale chiarisce che l'indennità è rapportata all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente,

Visto l'art. 71, comma 5, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n. 133, secondo il quale, il congedo straordinario in questione, non è equiparabile alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa ;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 5.9.2008, recante chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al sopra citato art. 71;

Dato atto che durante il periodo di congedo la dipendente non potrà fruire dei permessi giornalieri di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, così come stabilito dall'art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 e ricordato nella citata circolare INPDAP n. 2/2002 lettera B);

D E T E R M I N A

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di concedere, alla dipendente Matr. 600,a decorrere dal 01.03.2021 e fino al 31.05.2021 il congedo retribuito, previsto dal d.lgs. 26.3.2001, n. 151, art. 42, comma 5, per assistere la propria madre convivente portatore di handicap grave, da usufruirsi come segue:

1- 14 marzo 2021

22 marzo- 11 aprile 2021

19 aprile- 9 maggio 2021

17 – 31 maggio 2021

2) di dare atto che:

- secondo quanto prevede il citato art. 42, comma 5, del d.lgs 151, durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di lire 70 milioni, rivalutabile annualmente a decorrere dall'anno 2002 sulla base della variazione dell'indice Istat di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con copertura contributiva figurativa;

- l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e i contributi da versare all'INPS dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita e troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese;

il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie; il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR;

- l'indennità è rapportata all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente,

- il congedo straordinario in questione, non è equiparabile alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa ;

- durante il periodo di congedo la dipendente non potrà fruire dei permessi giornalieri di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, così come stabilito dall'art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 e ricordato nella citata circolare INPDAP n. 2/2002 lettera B).

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 01-03-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-03-21 al 31-03-21 Registro Albo pretorio n. 379

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 16-03-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,